

Relazione illustrativa

Con la presente proposta di legge si interviene sulla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) al fine di introdurre nuove misure di semplificazione nella materia del governo del territorio. Si prevede per la prima volta la pianificazione unica per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Inoltre si interviene sulla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) al fine di modificare l'articolo 7 della stessa che disciplina i titoli abitativi degli interventi edilizi straordinari.

In particolare, la proposta di legge si compone di 5 articoli di cui di seguito si illustra il contenuto.

Articolo 1

Si prevede la possibilità che i comuni possano prorogare i termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 95, commi 9 e 11 della l.r. 65/2014, per un periodo massimo di cinque anni, anziché di tre, attualmente fissati dalla disposizione vigente, per la proroga delle previsioni dei piani operativi. La disposizione parte dalla considerazione che il termine quinquennale di efficacia delle previsioni contenute nei piani operativi di cui all'articolo 95, commi 9 e 11 della l.r.65/2014 è un termine troppo breve che, nella realtà, non consente il completo sviluppo delle politiche urbanistiche che ogni amministrazione comunale ha inteso programmare mediante l'approvazione del piano operativo.

Tuttavia, anche la proroga di tre anni attualmente prevista può, nei fatti, rivelarsi insufficiente per una completa realizzazione delle previsioni urbanistiche contenute in un piano operativo.

Con il presente articolo si intende fornire una risposta a queste esigenze, anche alla luce del fatto che il procedimento di formazione di un piano operativo è un procedimento lungo, molto complesso e molto costoso per ogni amministrazione comunale, che, come è noto, richiede la piena conformazione di tali piani sia alle disposizioni della l.r. 65/2014, sia al PIT, piano paesaggistico regionale.

Attraverso la proroga quinquennale, le amministrazioni comunali potranno confermare l'efficacia delle previsioni urbanistiche contenute nei piani operativi, al fine di darvi completa attuazione.

La disposizione, pertanto, rappresenta una importante misura di snellimento procedurale, in quanto consente ai comuni, mediante un'unica deliberazione di "confermare" le previsioni dei propri piani operativi.

Ovviamente, ciò rappresenterà una libera scelta delle amministrazioni che potranno anche decidere, alla scadenza del quinquennio, di procedere alla formazione di un nuovo piano operativo.

Articoli 2 e 3

Dopo oltre un ventennio di pianificazione che in Toscana ha visto tre riforme regionali (le leggi regionali 5/1995, 1/2005, 65/2014), la formazione di due piani territoriali regionali e la vigenza del primo piano paesaggistico in attuazione del d.lgs.42/2004, due generazioni di piani territoriali provinciali, il rinnovo della pianificazione comunale secondo il modello duale del piano strutturale e del regolamento urbanistico, si pone oggi il tema della semplificazione per l'efficacia dell'azione pubblica di governo del territorio e il contenimento dei costi diretti e indiretti (fra i quali il tempo).

È a disposizione un vasto patrimonio di conoscenze, mentre occorrono progetti attuativi delle politiche pubbliche in materia di sicurezza ambientale, mobilità, qualità urbana.

Il Piano paesaggistico regionale approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 37/2015, inoltre, può definirsi il fondamento portante del sistema regionale della programmazione territoriale. Esso rappresenta lo scenario di compatibilità in cui si inseriscono le principali politiche toscane, che trovano nella conservazione attiva dei valori territoriali le risorse per uno sviluppo locale fondato sulla qualità.

I piani di area vasta e quelli urbanistici vi reperiscono un apparato conoscitivo e un sistema di indicazioni, sia prescrittive che di indirizzo, ricco di contenuti.

In questo scenario e a fronte di risorse pubbliche limitate, la dualità della pianificazione comunale può ritenersi superabile nelle realtà più piccole, per le quali la pianificazione regionale, metropolitana e provinciale può fornire le basi (certezza dei vincoli, contenimento dei rischi, assetti infrastrutturali, reti paesaggistiche e naturalistiche) sulle quali poggiare i propri programmi urbanistici operativi.

Si può andare verso un sistema coerente che preveda:

la pianificazione strutturale territoriale di area vasta, che tratta di paesaggio, ambiente, sviluppo, equilibrio insediativo e infrastrutture e che rappresenta il telaio delle politiche utili per il territorio di riferimento, alla scala della Città Metropolitana, della Provincia, dell'Unione dei Comuni;

l'urbanistica operativa dei comuni, flessibile e a tempo determinato, finalizzata al miglioramento della qualità urbana, sostenuta da risorse disponibili e da investimenti corretti nel partenariato pubblico-privato.

Pianificazione di area vasta: una piattaforma strutturale unitaria conforme al Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale

Piano territoriale della Città Metropolitana

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Piano Strutturale Intercomunale

Contenuti:

quadri conoscitivi,

progetti di intervento per il riequilibrio insediativo e la modernizzazione infrastrutturale e di rete materiale e immateriale,

interventi per attuare le politiche abitative, per l'impresa e per i servizi, azioni di difesa dei suoli e di protezione del paesaggio e dei beni culturali.

Territorio metropolitano

La città metropolitana può svolgere un ruolo di coordinamento dei programmi di sviluppo, fornire servizi a cittadini e imprese delle altre città della rete. Per farlo, ha un'ampia potestà di pianificazione: le spettano compiti di indirizzo affidati al piano strategico triennale, la pianificazione territoriale generale, la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, la mobilità e la viabilità, la promozione e il coordinamento dello sviluppo

economico, la promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione.

Il piano territoriale metropolitano accompagna la pianificazione strategica e concertata della Città metropolitana, mentre i comuni e le unioni dei comuni possono orientare i loro programmi e piani coerentemente al progetto di sviluppo e trarre vantaggi nell'utilizzo delle reti integrate per erogare i loro servizi.

Ciò comporta che le relazioni tra città metropolitana, comuni e unioni dei comuni possono essere a geometria variabile. Lo statuto delle città metropolitana permette accordi con i comuni e le unioni dei comuni all'interno e all'esterno del territorio metropolitano, accordi utili per le finalità specifiche della città metropolitana, volte allo sviluppo sociale ed economico. Inoltre e sempre a tal fine, la città metropolitana può prevedere la costituzione di aree omogenee. Le aree omogenee possono essere un'articolazione territoriale, che si appoggia agli accordi riferiti al piano strategico, che permettono di combinare le morfologie insediative e quelle funzionali. Esse possono diventare gli ambiti della pianificazione territoriale metropolitana che diventa strutturale e unitaria.

In altre parole, il piano territoriale della città metropolitana può sostituire i singoli piani strutturali comunali.

I comuni in coordinamento fra di loro o le unioni dei comuni, all'interno della Città metropolitana, possono formare piani strutturali o documenti di programmazione strutturale del territorio, all'interno della visione strategica unitaria metropolitana.

I comuni piccoli possono fare totalmente a meno della pianificazione strutturale, che viene loro fornita direttamente dal piano territoriale metropolitano.

Territorio provinciale

Analogamente può dirsi per il piano territoriale della provincia, che può fornire ai piccoli comuni i quadri conoscitivi e gli assi programmatici strutturali, che consentano loro di procedere direttamente al progetto dei centri abitati e del territorio rurale.

Anche nei territori provinciali, mentre i piccoli comuni possono evitare di duplicare la pianificazione strutturale procedendo direttamente all'urbanistica operativa comunale, alle unioni dei comuni o ai coordinamenti dei comuni per sottoambiti provinciali omogenei resta possibile formare piani strutturali intercomunali o documenti programmatici di rango strutturale e strategico, prima di approvare i piani operativi urbanistici comunali.

Alla luce di quanto sopra esposto si prevede e disciplina un piano operativo unico per i piccoli comuni che contenga al suo interno gli elementi strategici di riferimento ed, oltre a ciò, tutti i contenuti del piano operativo disciplinato dall'articolo 95 della l.r. 65/2014.

Articolo 4

Si interviene con il presente articolo per semplificare il procedimento per i piani di miglioramento agricolo aziendale al fine di disciplinare la fattispecie relativa a sopravvenute esigenze riconducibili a calamità naturali o situazioni di emergenza determinate da terremoti, epidemie e pandemie anche di tipo zootecnico, così da implementare un miglioramento di contesto.

Articolo 5

Si provvede a prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2021, il termine di applicabilità delle misure previste dalla l.r. 24/2009 per il rilancio dell'economia e la riqualificazione del patrimonio edilizio, in considerazione dell'impatto negativo determinato dall'emergenza sanitaria COVID-19.